

Legge regionale 12 aprile 1994, n.29

Interventi straordinari a favore delle imprese toscane.

TITOLO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

1. La presente legge, in attuazione del Programma Regionale di Sviluppo 1992-1994 e degli atti di programmazione conseguenti, disciplina interventi straordinari a favore delle imprese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.

2. La Giunta regionale assicura l'informazione al Consiglio regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguiti in attuazione della presente legge.

ARTICOLO 2

Al finanziamento degli interventi, secondo le autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli, si provvede mediante l'utilizzazione delle somme a tal fine destinate nel bilancio di previsione 1994.

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE

ARTICOLO 3

1. Per contribuire alla riduzione degli oneri finanziari delle imprese agricole toscane singole ed associate, la Regione istituisce un regime di agevolazioni creditizie per favorire il consolidamento e la trasformazione a medio-lungo termine delle esposizioni a breve termine nei confronti del sistema bancario.

2. Hanno titolo alla concessione delle agevolazioni le imprese agricole singole ed associate con i requisiti oggettivi di cui al comma 3, secondo le seguenti priorità:

- aziende nelle quali le produzioni viti-olivicole DOC e DOGC rappresentano singolarmente o congiuntamente almeno il 50 per cento della PLV (Produzione Lorda Vendibile), ivi comprese le produzioni del vivaismo viticolo;
- aziende che gestiscono impianti propri di trasformazione del settore viti-olivicolo realizzati senza agevolazioni pubbliche;
- aziende che hanno realizzato piani aziendali per la produzione di latte bovino entro il 31-12-1990 senza aver ottenuto le quote latte previste nei piani medesimi;
- cooperative agricole per le quali, dal bilancio dell'anno 1992,

risulta uno squilibrio finanziario ed un margine operativo lordo positivo;

- aziende che successivamente al 1-1-1989 hanno acquistato terreni per arrotondamento o formazione della proprietà coltivatrice senza aver ottenuto finanziamenti con agevolazioni pubbliche.

3. Al consolidamento della trasformazione delle passività onerose sono ammesse le esposizioni debitorie in essere al 1-1-1994 attinenti ad operazioni in scadenza entro l'anno, determinate da operazioni creditizie agevolate o non, ad eccezione delle operazioni relative alla legge 15 ottobre 1981 n. 590 ed alla legge 14 febbraio 1992 n. 185 e di quelle relative a precedenti operazioni agevolate di consolidamento e trasformazione. Per i finanziamenti a fronte di scoperti di conto corrente viene fatto riferimento alla situazione in essere al 1-1-1994. Le passività derivanti da operazioni non agevolate possono essere consolidate e trasformate purché il ricavato dei finanziamenti sia stato utilizzato, nei limiti delle potenzialità aziendali, per le oggettive necessità di conduzione, dotazione e miglioramento o per far fronte ad oneri determinati da immobilizzazioni di prodotti a causa di eccezionali difficoltà di mercato.

4. Per il consolidamento e la trasformazione delle passività sono concessi mutui agevolati ed ammortamento fino a sette anni o prestiti ad ammortamento quinquennale, ai sensi dell'art. 43 e seguenti del Decreto Legislativo 1-9-1993, n. 385. Il concorso regionale sugli interessi, in forma attualizzata, dei prestiti e dei mutui è pari alla differenza fra le rate di ammortamento, calcolate ad un tasso non superiore a quello di riferimento e le rate calcolate al tasso agevolato in vigore alla data del perfezionamento delle operazioni creditizie. Il tasso di interesse agevolato da applicare è pari al tasso previsto per il credito agrario di miglioramento dal DPCM del 29-11-1985, maggiorato di 1,5 punti. I mutui ed i prestiti possono essere concessi per importi superiori a L. 20.000.000 e per non più di L. 80.000.000 per ogni unità lavorativa impiegata per un anno, ivi compreso il lavoro del coltivatore diretto e dell'imprenditore a titolo principale. La manodopera avventizia viene convertita in unità lavorative annue, tenendo conto del tempo medio lavorativo annuo pari a 1728 ore. L'erogazione di mutui o prestiti avviene a cura dell'istituto di credito mutuante a favore degli istituti nei cui confronti il soggetto beneficiario risulta debitore. Le quote di mutuo o prestiti riferite a passività onerose già estinte all'atto del perfezionamento del mutuo o prestito stesso sono erogate direttamente al beneficiario.

5. I mutui ed i prestiti previsti dalla presente legge godono della garanzia sussidiaria di cui all'art. 45 del DL 1-9-1993, n. 385.

6. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce le modalita' e le procedure tecniche per l'attuazione delle agevolazioni creditizie.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000.

ARTICOLO 4

1. E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per interventi urgenti di realizzazione e di manutenzione di opere di bonifica.

2. Gli interventi di cui al precedente comma sono disposti dalla Giunta ai sensi dell'art. 32 della LR 23-12-1977, n. 83.

ARTICOLO 5

1. Per l'attuazione di interventi in favore di imprese Cooperative individuati nel Piano di Indirizzo di settore da adottarsi dal Consiglio Regionale entro il 30-6-1994, e' autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000.

2. Le iniziative previste dalla LR 21-3-1988, n. 20 si completano nell'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio 1994. A partire dall'anno 1995 non verra' provveduto ad ulteriore finanziamento della citata legge regionale.

TITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE

Capo I

FIDI TOSCANA SPA - INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO. SOTTOSCRIZIONE AZIONI FIDI TOSCANA SPA

ARTICOLO 6

1. La Regione Toscana promuove la costituzione di un Fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a favore di piccole e medie imprese localizzate in Toscana per la trasformazione dei debiti a breve termine verso le banche, non autoliquidantisi, in passivita' a prorata scadenza.

ARTICOLO 7

Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese della Toscana, con esclusione delle imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

ARTICOLO 8

1. Fidi Toscana SPA costituisce, con i contributi della Regione

Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci, un Fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie a fronte di operazioni di credito a prorata scadenza, concesse dalle banche a titolo di consolidamento dei debiti a breve termine, non autoliquidanti, contratti nei loro confronti dalle imprese di cui al precedente art. 7.

2. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana SPA e' prestata nella misura del 15 % dell'importo relativo all'operazione di consolidamento garantita. Con le disponibilita' del Fondo speciale rischi, Fidi Toscana SPA attiva operazioni di consolidamento per un importo non superiore a 50 volte l'entita' del fondo medesimo. Per la copertura delle eventuali perdite, comprensive di capitale e interessi, derivanti dalle operazioni di consolidamento garantite, si fa fronte esclusivamente con le disponibilita' del Fondo. La liquidazione delle eventuali perdite definitive e' effettuata dopo la scadenza di tutte le operazioni di consolidamento attivate.

3. Il 5% delle disponibilita' del Fondo speciale rischi, di cui al successivo art. 13, e' riservato per agevolare le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo in favore delle imprese del comparto calzaturiero ubicate nei Comuni di Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Larciano, Lamporecchio, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Fucecchio, Cerreto Guidi, Montecarlo, Porcari, Capannori.

ARTICOLO 9

Le domande per il rilascio della garanzia sussidiaria a fronte delle operazioni di consolidamento devono essere presentate a Fidi Toscana SPA entro il 31 ottobre 1994 dalle imprese interessate anche tramite i consorzi fidi e/o le banche convenzionate con i consorzi fidi.

ARTICOLO 10

1. Sono ammissibili alla garanzia sussidiaria le operazioni di consolidamento fino all'importo massimo di Lit. 1.000 milioni per ciascuna impresa richiedente.

2. La durata delle operazioni di consolidamento e' di 5 anni, incluso un periodo di preammortamento di 2 anni.

ARTICOLO 11

Fidi Toscana SPA provvede ad istruire le domande inoltrate dalle imprese ai sensi della presente legge. Il contributo a carico dell'impresa mutuataria, da corrispondere in un'unica soluzione a Fidi Toscana SPA al momento del rilascio della garanzia sussidiaria, e' pari allo 0,15% calcolato sul capitale iniziale e sul capitale residuo al termine di ciascun anno del piano di

ammortamento, oltre a spese di istruttoria pari a Lit. 250.000 per ciascuna pratica.

ARTICOLO 12

Fidi Toscana SPA, al fine di attivare i consolidamenti stipulera' con le banche e con i consorzi fidi una convenzione per stabilire le condizioni, le modalita' e le procedure da seguire.

ARTICOLO 13

Per la costituzione del Fondo speciale rischi di cui al precedente articolo 8 e' autorizzata la spesa di lire 8.120.000.000.

ARTICOLO 14

La Giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 18800 azioni della Fidi Toscana SPA al valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per L. 1.880.000.000 per gli effetti di cui all'art. 3 della LR 5-6-1974, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 15

Il Consiglio regionale emana le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al presente Capo I, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO

ARTICOLO 16

1. Allo scopo di favorire l'evoluzione e l'ammodernamento della piccola e media impresa industriale e dell'artigianato mediante appropriate politiche di servizi alle imprese mirate alla generazione e/o consolidamento di terziario avanzato e alla crescita manageriale nel quadro della internazionalizzazione dell'impresa, nonche' ai processi di innovazione tecnologica e formale e alla razionalizzazione degli insediamenti produttivi, la Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, di cui alla legge regionale 9-6-1992, n. 26 e degli atti amministrativi conseguenti, promuove le attivita' indicate ai punti successivi:

- a) sostegno al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo toscano anche mediante politiche di rete e supporto alla commercializzazione dei prodotti;
- b) sostegno alla promozione degli investimenti esteri in Toscana,

- in compartecipazione con il Ministero per il commercio con l'estero;
- c) qualificazione dell'offerta di servizi e sostegno dell'incontro tra domanda e offerta, mirata alle esigenze settoriali e territoriali espresse nella regione;
 - d) promozione e sviluppo di organismi per la gestione di laboratori accreditati per l'attestazione di qualità dei prodotti;
 - e) sostegno dell'attività di trasferimento dell'innovazione e di ricerca;
 - f) sostegno alla costituzione della rete regionale dell'alta tecnologia;
 - g) sostegno alla piccola e media impresa industriale e artigiana per la subfornitura meccanica e per l'artigianato di qualità;
 - h) attuazione di iniziative concernenti sia il recupero di aree ed immobili a destinazione d'uso produttivo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per nuove aree attrezzate;
 - i) agevolazioni finanziarie per l'associazionismo artigiano con fini di garanzia;
 - l) consolidamento dell'indebitamento da breve a medio termine delle imprese artigiane.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti al presente Capo le imprese che possiedono i requisiti dimensionali fissati dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1-6-1993.

3. La Regione, nell'individuare gli interventi da finanziare relativi alle lettere c, d, e, g, h del comma 1 del presente articolo, dà priorità a quelli riconducibili alle aree territoriali escluse dall'operatività del Regolamento CEE 2081/93, obiettivi 2 e 5/b.

ARTICOLO 17

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16, lett. a) e b), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione mediante:
- a) le azioni previste nel "Programma di sostegno pubblico alla internazionalizzazione delle imprese toscane per l'anno 1994 nei settori delle risorse produttive", approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16-11-1993, n. 446, ivi comprese le azioni progettuali verso la Repubblica Popolare cinese;
 - b) il "Programma di promozione degli investimenti esteri in Toscana", in applicazione del decreto del Ministero per il commercio con l'estero del 23-12-1993 ed in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.
 - c) definizione di una azione progettuale di "politiche di rete" in favore delle attività produttive della Toscana,

finalizzata alla individuazione di sinergie complessive di sistema, alla generazione di attività di terziario di servizio e all'avvio di specifiche azioni pilota, con particolare riferimento al Messico;

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

- L. 3.000.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a);
- L. 250.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b);
- L. 150.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c).

3. La Giunta Regionale provvede alla definizione e realizzazione degli interventi cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

ARTICOLO 18

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16, lettere c), d) ed e), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del Progetto Servizi alle imprese mediante:

- a) l'incentivazione della certificazione di qualità degli organismi impegnati nell'offerta dei servizi alle imprese, ivi compresi i laboratori per la certificazione del prodotto, e la promozione della produzione di servizi per i quali la domanda di mercato non è matura;
- b) promozione del centro di innovazione formale di cui al progetto Artigianato;
- c) il sostegno dell'attività di trasferimento dell'innovazione e di ricerca delle piccole e medie imprese favorendo, in particolare, il raccordo con Università e Centri di ricerca pubblici e privati;
- d) il sostegno degli investimenti nel settore calzaturiero da gestire con convenzione da stipulare con le Province di Pistoia, Firenze e Lucca.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

- L. 650.000.000 per gli interventi indicati alla lettera a);
- L. 200.000.000 per gli interventi indicati alla lettera b);
- L. 700.000.000 per gli interventi indicati alla lettera c);
- L. 350.000.000 per gli interventi indicati alla lettera d).

3. Le procedure di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 19

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui all'art. 16,

lettera f), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione e del Progetto Rete dell'alta tecnologia, contribuendo alla formazione dei poli tecnologici ed alla elaborazione del progetto esecutivo della rete di cui alla LR 20-12-1993, n. 99.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

3. Le procedure di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 20

1. La Giunta Regionale realizza le finalita' di cui all'art. 16, lettera g), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione, del Progetto Artigianato e del Piano Appennino, e sulla base dei criteri ed indirizzi definiti dal Consiglio regionale per le imprese della subfornitura meccanica e dell'artigianato di qualita'.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono autorizzate le seguenti spese:

- subfornitura meccanica L. 400.000.000
- artigianato di qualita' L. 600.000.000.

3. Le procedure di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dall'approvazione degli atti di specificazione del Progetto Artigianato e del Piano Appennino.

ARTICOLO 21

1. Con le risorse stanziare dall'art. 4 della LR 30-12-1993, n. 109 e non utilizzate alla data di scadenza per la presentazione delle domande, sono finanziate le ulteriori richieste di contributo per la stessa tipologia di spesa e con le stesse procedure indicate nel medesimo articolo. Il nuovo termine per la presentazione delle domande e' fissato al 31 luglio 1994.

ARTICOLO 22

1. Il contributo al Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia per le finalita' di cui all'art. 2 della LR 16-2-1987, n. 12 e' aumentato di L. 1.800.000.000.

2. La Giunta Regionale stabilisce con proprio atto le modalita' di concessione, di utilizzo e di rendicontazione del contributo di cui al precedente comma, con riferimento a quanto stabilito ai punti a), b) e c) dell'art. 3 della LR 16-2-1987, n. 12.

ARTICOLO 23

1. La Regione concorre all'incremento del fondo di garanzia del Consorzio Regionale fra le Cooperative Artigiane di Garanzia per favorire esclusivamente il consolidamento, per un periodo non inferiore a cinque anni, dell'indebitamento da breve a medio termine delle imprese artigiane aderenti alle cooperative di garanzia ed ai consorzi artigiani Fidi provinciali e regionali. Il contributo regionale non potrà essere superiore alla consistenza del fondo consortile del Consorzio Regionale delle Cooperative avente la sopraindicata finalità esclusiva.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 1.250.000.000, di cui il 40% destinato ai consorzi artigiani Fidi provinciali e regionali.
3. La Giunta regionale provvede, con proprio atto da assumere entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire le modalità di presentazione delle istanze, di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

Capo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE TERMALE

ARTICOLO 24

1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta termale, la Regione Toscana, nell'ambito degli strumenti della programmazione di cui alla Legge Regionale 9-6-1992, n. 26, promuove l'ottimizzazione gestionale e la riorganizzazione delle imprese termali e l'incentivazione per una politica promozionale unitaria nonché l'interconnessione con le opportunità termali e turistiche, culturali e artistiche, relative ai centri termali.

ARTICOLO 25

1. La Giunta Regionale realizza le finalità di cui al precedente art. 24 in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione, mediante la concessione alle imprese termali di contributi in conto capitale per la ristrutturazione di immobili, l'arredamento e l'acquisizione di dotazioni per l'erogazione dei servizi termali.
2. A tal fine è disposta l'autorizzazione di spesa di L. 500.000.000.
3. Le procedure di attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande sono definite dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

ARTICOLO 26

1. La Giunta Regionale realizza le finalita' di cui all'art. 24 relativamente all'attivita' di promozione dell'offerta termale in compartecipazione con gli operatori pubblici e privati, sentite le Amministrazioni provinciali ed i Comuni maggiormente interessati.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

3. Le procedure e le modalita' di attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Capo IV

INTERVENTI A FAVORE DEL TURISMO

ARTICOLO 27

1. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' e l'ammodernamento delle imprese operanti nel settore del turismo, di incentivare l'attivita' di promozione della domanda turistica e di qualificare i servizi di informazione ed accoglienza turistica, la Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione, di cui alla legge regionale 9-6-1992, n. 26, promuove:

- a) la concessione di finanziamenti a sostegno degli investimenti delle imprese turistiche per la qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva;
- b) la realizzazione di iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero, nel quadro del Programma promozionale e del Piano Appennino;
- c) la qualificazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica e realizzazione di iniziative di promozione locale in coerenza con il Programma promozionale;
- d) l'incentivazione dell'attivita' di commercializzazione in Italia e all'estero dell'offerta turistico-ricettiva svolta, in forma associata, dalle imprese turistiche e agrituristiche, nel quadro di una razionale integrazione di tale attivita' con quella svolta dai settori dell'intermediazione e dei servizi turistici.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente Capo le imprese in possesso dei requisiti dimensionali fissati dal Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1-6-1993.

ARTICOLO 28

1. La Regione realizza le finalita' di cui all'art. 27 lettera a)

in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione.

2. A tal fine e' disposto un intervento finanziario a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica con prioritá delle aree a maggiore concentrazione di imprese turistiche ed escluse dalla operativita' dei Programmi Operativi Reg. CEE 2081/93, per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale.

3. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione degli investimenti ammessi ai benefici si applica un tasso annuo di interesse ridotto di un massimo di quattro punti rispetto a quello praticato dagli Istituti di credito a tal fine convenzionati con la Regione Toscana.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000.

5. La definizione delle tipologie degli investimenti ammissibili a contributo, i criteri di prioritá, nonche' i termini, le modalita' e le procedure di accesso sono definiti dalla Giunta Regionale, sentite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio. La Giunta determina altresí, d'intesa con le Province, le modalita' di partecipazione delle stesse alla realizzazione dell'intervento finanziario di cui al presente articolo.

ARTICOLO 29

1. La Regione persegue le finalita' di cui all'art. 27 lettere b) e c) in coerenza con il Programma delle iniziative promozionali per il settore turistico 1994 adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 445 del 16-11-1993 e con il Piano Appennino.

2. A tal fine la Giunta Regionale:

- a) realizza iniziative promo-pubblicitarie finalizzate:
 - al mantenimento dell'immagine sui mercati italiano ed estero;
 - al supporto alla commercializzazione dell'offerta turistica;
 - alla realizzazione di azioni rivolte a mercati strategici;
 - alla realizzazione di progetti regionali nei settori congressi, terme, montagna, mare e promozione eventi culturali;
 - alla realizzazione di progetti interregionali d'intesa con l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo e altre Regioni italiane.
- b) incentiva la qualificazione dei servizi di informazione ed accoglienza turistica e realizza, per tramite delle Aziende di

Promozione Turistica, iniziative promozionali di livello locale.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per la realizzazione degli interventi previsti al comma 2, lettera a) del presente articolo.

ARTICOLO 30

1. La Regione realizza le finalita' di cui all'art. 27 lettera d), in coerenza con le previsioni e gli obiettivi degli atti di programmazione.

2. Al fine di sostenere l'attivita' dei Consorzi costituiti tra piccole e medie imprese operanti nel settore turistico per l'erogazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di turismo e industria alberghiera, di servizi nel campo della commercializzazione e promozione dell'offerta turistica locale, dell'accoglienza, dell'animazione e dell'ottimizzazione della gestione di servizi comuni, sono concessi contributi in conto capitale a favore dei Consorzi medesimi con prioritita' per quelli operanti nelle aree escluse dai regimi di aiuto previsti dai Programmi Operativi Reg. CEE 2081/93.

3. I contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa ammissibile, sono concessi per la commercializzazione dell'offerta turistico-ricettiva in Italia e all'estero e per l'attivazione di qualificati servizi rivolti alle imprese turistiche e all'utenza.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000.

5. La Giunta Regionale definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le tipologie di attivita' ammissibili e i criteri per la concessione dei contributi con apposito bando pubblico di accesso.

Capo V

INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

ARTICOLO 31

La Regione Toscana in relazione al Programma regionale delle grandi strutture di vendita, favorisce gli operatori titolari di piccole e medie imprese commerciali che:

- a) si associano per la promozione e la gestione di centri commerciali integrati al dettaglio di cui all'art. 21 comma 1 e 2 del DM 17 giugno 1988 n. 248;
- b) intendono trasferire il proprio esercizio nei centri

commerciali integrati di cui sopra;
c) intendono associarsi o consociarsi nelle forme previste dalle leggi vigenti.

Agli effetti della presente legge sono considerate piccole e medie imprese commerciali quelle aventi meno di 50 dipendenti.

ARTICOLO 32

Per favorire le iniziative di cui all'art. 31 e' autorizzata la spesa di L. 1.250.000.000, finalizzata alla costituzione di un apposito fondo di garanzia volto ad agevolare la concessione di finanziamenti bancari.

ARTICOLO 33

La Giunta Regionale entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del Programma delle grandi strutture di vendita stabilisce le modalita' di concessione e di rendicontazione, previa stipula di un protocollo d'intesa con le organizzazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio e di una convenzione con la Fidi Toscana SPA per l'affidamento alla medesima della gestione del Fondo di cui all'art. 32.

ARTICOLO 34

I contributi straordinari previsti per le finalita' di cui all'art. 1 della LR 6-9-1993, n. 66 sono concessi anche per l'anno 1994 al Consorzio Toscana Fidi (CTF) Confcommercio - Firenze e al Consorzio Toscana COM-FIDI-Confesercenti-Firenze nella misura di L. 200.000.000 ciascuno.

A tali contributi si applicano le procedure previste dalla stessa LR 66/93.

A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 400.000.000.

TITOLO IV

INTERVENTI DIVERSI

ARTICOLO 35

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000.000 per la ristrutturazione dell'immobile di proprieta' regionale denominato "Hotel Nettuno" sito in Pisa, da destinare a residenza universitaria e servizi annessi.

L'importo di cui al precedente comma, e' erogato con deliberazione della Giunta all'Azienda per il diritto allo studio di Pisa al momento dell'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione.

ARTICOLO 36

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000.000 per il finanziamento

delle provvidenze previste dalla LR 8-2-1994, n. 19 a favore delle minori imprese danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1993.

L'importo di cui al precedente comma e' messo a disposizione della Fidi Toscana SPA, con delibera della Giunta, per l'integrazione del fondo speciale istituito con la LR 12-11-1992, n. 52.

ARTICOLO 37

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 500.000.000 per il finanziamento degli interventi in c/interesse attualizzati per la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive di cui alla LR 8-10-1992, n. 49.

TITOLO V NORME FINANZIARIE

ARTICOLO 38

Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge trovano copertura nei capitoli del bilancio di previsione 1994 che vengono istituiti o incrementati con la variazione di cui al successivo art. 39.

ARTICOLO 39

Allo stato di previsione della Parte Spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi in competenza e cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50060

"Fondo globale finanziamento ulteriori programmi di sviluppo" L. 47.000.000.000

Cap. 25390

"Fondo in c/capitale finanziamento progetti immediatamente eseguibili opere ed interventi investimento comparti territoriali, economici e sociali competenza regionale (LR 27-6-1991, n. 32)" L. 10.000.000.000

Totale in diminuzione L. 57.000.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 13130

Agevolazioni creditizie a favore delle imprese agricole per favorire il consolidamento e la

trasformazione a medio-lungo termine delle esposizioni a breve nei confronti del sistema bancario (art. 3 LR 12-4-1994, n. 29) L. 10.000.000.000

Cap. 13046

Finanziamento Piano di indirizzo nel settore cooperativo (art. 5 LR 12-4-1994, n. 29) L. 4.000.000.000

Cap. 13700

Fidi Toscana SPA fondo speciale rischi per il rilascio di garanzie a favore di piccole e medie imprese, con esclusione delle imprese agricole, per la trasformazione dei debiti a breve verso le banche in passività e protratta scadenza (art. 13 LR 12-4-1994, n. 29) L. 8.120.000.000

Cap. 02155

Fidi Toscana SPA sottoscrizione capitale sociale (art. 14 LR 12-4-1994, n. 29) L. 1.880.000.000

Cap. 13358

Finanziamento "Programma di promozione degli investimenti esteri in Toscana (art. 17 lett. b) LR 12-4-1994, n. 29) L. 250.000.000

Cap. 13356

Finanziamento azioni progettuali di "politiche di rete" (art. 17 lett. c) della LR 12-4-1994, n. 29) L. 150.000.000

Cap. 13658

Incentivi per la qualificazione dell'offerta e laboratori di certificazione (art. 18 lett. a) LR 12-4-1994, n. 29) L. 650.000.000

Cap. 13659

Fondo per la promozione del centro innovazione formale di cui al Progetto Artigianato (art. 18 lett. b) LR 12-4-1994, n. 29) L. 200.000.000

Cap. 13661

Fondo per sostenere l'attività di trasferimento dell'innovazione e di ricerca (art. 18 lett. c) LR 12-4-1994, n. 29) L. 700.000.000

Cap. 13665

Fondo per il sostegno del settore calzaturiero (art. 18 lett. d) LR 12-4-1994, n. 29) L. 350.000.000

Cap. 13662

Contributi ai poli tecnologici ed alla elaborazione del progetto esecutivo della rete

della alta tecnologia di cui alla LR n. 99/93
(art. 19 LR 12-4-1994, n. 29) L. 1.000.000.000

Cap. 13664
Finanziamento del Progetto Artigianato e del
Piano Appennino per la subfornitura (art. 20 LR
12-4-1994, n. 29) L. 400.000.000

Cap. 13359
Finanziamento del Progetto Artigianato e del
Piano Appennino per l'artigianato di qualità
(art. 20 LR 12-4-1994, n. 29) L. 600.000.000

Cap. 13350
Contributo al Fondo di garanzia del Consorzio
Regionale fra le Cooperative Artigiane di
garanzia (art. 23 LR 12-4-1994, n. 29) L. 1.250.000.000

Cap. 13322
Progetto Terme - contributi in c/capitale per
la ristrutturazione di immobili, ecc. a favore
delle imprese termali (art. 25 LR 12-4-1994, n.
29) L. 500.000.000

Cap. 13323
Progetto Terme - promozione dell'offerta
termale (art. 26 LR 12-4-1994, n. 29) L. 500.000.000

Cap. 13535
Interventi a favore del Turismo. Contributi in
c/interessi a favore delle imprese turistiche
(art. 28 LR 12-4-1994, n. 29) L. 3.000.000.000

Cap. 13538
Interventi a favore del Turismo. Finanziamento
di iniziative promozionali di interesse
regionale e locale (art. 29 LR 12-4-1994, n.
29) L. 5.000.000.000

Cap. 13539
Contributi a favore di Consorzi tra imprese
turistiche (art. 30 LR 12-4-1994, n. 29) L. 500.000.000

Cap. 13628
Fondo speciale rischi presso la Fidi Toscana
SPA per agevolare la concessione di
finanziamenti del sistema bancario a favore
delle piccole e medie imprese commerciali
(art. 32 LR 12-4-1994, n. 29) L. 1.250.000.000

Cap. 25980
Fondo speciale rischi presso la Fidi Toscana

SPA per la concessione di contributi
attualizzati in c/interessi a favore delle
imprese danneggiate dalle eccezionali
avversita' atmosferiche settembre-ottobre 1993
(art. 36 LR 12-4-1994, n. 29) L. 5.000.000.000

Totale di nuova istituzione L. 45.300.000.000

In aumento

Cap. 12020

Interventi delegati Enti locali per costruzione
nuove opere bonifica e manutenzione di
esistenti (art. 32 LR 27-12-1977, n. 83; LR 7-
2-1980, n. 13 e art. 4 LR 12-4-1994, n. 29) L. 1.000.000.000

Cap. 13360

Spese iniziative promozionali settore attivita'
produttive non agricole: programma promozionale
(LR 30-5-1974 n. 27 e art. 17 lett. a) LR 12-4-
1994, n. 29) L. 3.000.000.000

Cap. 13348

Interventi agevolazioni finanziarie
associazionismo artigiano con fini garanzia
(art. 2, comma 1 e comma 2, LR 16-2-1987 n. 12
e art. 22 LR 12-4-1994, n. 29) L. 1.800.000.000

Cap. 13680

Contributo straordinario a fondi di garanzia
del consorzio garanzia Fidi, CIFIR, CTF e
COMFIDI (LR 6-9-1993 n. 66 e art. 34 LR 12-4-
1994, n. 29) L. 400.000.000

Cap. 24240

Finanziamento aziende regionali DSU (Diritto
allo Studio Universitario) (LR 11-8-1993, n.
55) Spese di investimento (art. 35 LR 12-4-
1994, n. 29) L. 5.000.000.000

Cap. 24440

Finanziamento interventi conto interessi
realizzazione impianti e attrezzature sportive
(LR 8-10-1992, n. 49 e art. 37 LR 12-4-1994, n.
29) L. 5.000.000

Totale in aumento L. 11.700.000.000

Riepilogo:

Totale in diminuzione L. 57.000.000.000
Totale di nuova istituzione L. 45.300.000.000

Totale in aumento
Totale a pareggio

L. 11.700.000.000
L. 57.000.000.000